

Allegato "A" al n. 22598/6465 di repertorio

STATUTO

"Associazione culturale *TU FORTITUDO MEA*"

PREAMBOLO

L'Associazione nasce dal desiderio di custodire e promuovere la conoscenza della persona e dell'operato di Mons. Luigi Negri (1941-2021). Si ritiene infatti tale personalità particolarmente significativa per la vita della Chiesa, per le vicende del Movimento di Comunione e Liberazione, nonché per la vita culturale e sociale della nostra epoca.

L'incontro con Mons. Luigi Giussani, per lui padre e maestro di fede e di cultura, è stato decisivo per la sua vita e per la sua scelta vocazionale. Nella sua appartenenza al Movimento di Comunione e Liberazione, prima tra i banchi del Liceo Berchet, in Gioventù Studentesca, poi attraverso i rilevanti ruoli di responsabilità assunti all'interno del Movimento e della Fraternità di Comunione e Liberazione nel corso degli anni, in modo particolare attraverso la sua importante opera di docente e di educatore, fino alla sua chiamata all'episcopato, egli ha contribuito in modo significativo e originale all'approfondimento e diffusione del carisma di tale movimento ecclesiale.

Particolarmente considerevole risulta il contributo del suo magistero svolto durante gli anni dell'insegnamento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: teologia, filosofia, storia e dottrina sociale sono state poste al centro della sua riflessione avendo sempre come preoccupazione fondamentale l'approfondimento critico della fede e, insieme a questo, la dimensione della missione. Mons. Luigi Negri ha così promosso una riattualizzazione e un approfondimento particolarmente significativo della tradizione cattolica, facendo particolare attenzione a favorire un'autentica riscoperta di una integrale antropologia cristiana.

Altrettanto importanti per ragioni culturali e religiose sono da considerarsi gli anni del suo episcopato, prima a San Marino-Montefeltro, poi a Ferrara-Comacchio: la sua azione pastorale, sempre caratterizzata da una particolare attenzione alla gioventù, e il suo magistero costituiscono importanti e utili riferimenti.

L'amore per la Chiesa e la dedizione con la quale egli l'ha servita, unitamente all'attenzione e generosità nei confronti delle persone che si sono rivolte a lui, alle opere culturali e caritatevoli da lui ispirate, costituiscono una preziosa testimonianza.

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.01 E' costituita l'Associazione denominata:

"Associazione culturale *TU FORTITUDO MEA*"

(nel prosieguo solo l'"Associazione").

DURATA

Articolo 2

2.01 L'Associazione ha durata illimitata ed è soggetta a scioglimento oltre che per le cause di legge soltanto in forza di delibera dell'assemblea straordinaria degli associati presa con i requisiti di cui infra.

SEDE

Articolo 3

3.01 L'Associazione ha sede nella Città di Milano inizialmente all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo.

3.02 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

3.03 L'Associazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni distaccate, rappresentanze uffici.

SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 4

4.01 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di far conoscere e valorizzare l'opera intellettuale, culturale, morale, teologico-filosofica ed anche educativa e pratica di Mons. Luigi Negri vescovo di San Marino-Montefeltro e poi arcivescovo di Ferrara-Comacchio. L'Associazione intende quindi promuovere iniziative culturali ed educative in coerenza con il magistero di Mons. Luigi Negri per favorire una piena consapevolezza della profondità e attualità del suo insegnamento rispetto alle diverse problematiche esistenziali, religiose e storico-sociali della vita umana e per favorire altresì lo sviluppo di tale insegnamento nel presente contesto culturale e sociale.

4.02 L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquisire, assicurare, difendere e custodire la proprietà intellettuale delle opere di Mons. Luigi Negri;
- b) promuovere diffondere e sostenere studi;
- c) promuovere stage, master ed ogni altra iniziativa di formazione attinente ai propri fini istituzionali;
- d) realizzare e promuovere attività culturali, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi sulle tematiche oggetto dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale dell'Associazione, svolgere attività di raccolta fondi ed erogare contributi per progetti ed iniziative negli ambiti d'interesse dell'Associazione;
- f) curare e/o promuovere studi e pubblicazioni relative allo scopo istituzionale;
- g) sostenere e facilitare le attività di enti ed associazioni che perseguano fini istituzionali attinenti ai propri;
- h) stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

4.03 L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

SOCI

Articolo 5

5.01 Ai soci può essere attribuito dal Consiglio Direttivo il titolo di Soci Fondatori in considerazione del particolare rapporto da loro intrattenuto con Mons. Luigi Negri e con il suo magistero. Sono comunque Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

5.03 Socio dell'Associazione può essere qual si voglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivide gli scopi della Associazione e venga accettato dal Consiglio Direttivo. Anche dopo la costituzione della Associazione il titolo di Socio Fondatore potrà essere attribuito dall'Assemblea della Associazione alle persone con i detti requisiti.

5.04 Sono soci le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale. Il rifiuto di ammissione a Socio o la decisione di esclusione da Socio potranno essere impugnati mediante ricorso alla decisione dell'Assemblea dei Soci che delibererà con le maggioranze ordinarie.

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 6

6.01 Chi intende aderire in qualità di Socio all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti. In sede di comunicazione di ammis-

sione all'Associazione, il nuovo Socio ordinario deve provvedere a versare la quota associativa.

6.02 L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.03 La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 7

7.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonché i diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

7.02 I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Articolo 8

8.01 La qualifica di Socio si perde per:

a) Morte della persona fisica, estinzione dell'ente; recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione.

b) Decadenza.

Il Socio decade automaticamente in caso di:

(1) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;

(2) dichiarazione di interdizione o inabilitazione;

(3) mancato pagamento della quota sociale.

c) Espulsione.

Il Socio può essere espulso per (a) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (b) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (c) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo; (d) assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli dell'Associazione.

8.02 Coloro che sono esclusi o recedono dall'Associazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

9 01 Sono organi dell'Associazione:

+ l'Assemblea dei Soci;

+ il Consiglio Direttivo;

- + il Presidente;
- + l'Organo di Controllo, ove nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

10.01 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

10.02 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- b) nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- c) stabilire gli eventuali compensi degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- d) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e) attribuire ad alcuni Soci il titolo di Soci Fondatori in considerazione del particolare loro rapporto con la persona di Mons. Luigi Negri;
- f) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- g) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare l'estinzione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- i) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11

11.01 L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei Soci con l'indicazione delle materie da trattare. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

11.02 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione. La convocazione inviata dal Presidente deve essere recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

11.03 Ciascun Socio, nel caso di impossibilità o di difficoltà ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega

scritta ad altro Socio anche se già delegato da altri Soci.

11.04 L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

11.05 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.06 L'Assemblea può deliberare anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all'ordine del giorno a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

11.07 Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un loro delegato.

11.08 Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

12.01 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

12.02 Il Primo Consiglio Direttivo è indicato nell'atto costitutivo.

12.03 I Consiglieri, salvo diversamente indicato all'atto di nomina, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si considerano in prorogatio della loro carica sino a che l'Assemblea non proceda al rinnovo delle cariche a meno che loro stessi abbiano presentato le loro dimissioni.

12.04 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

12.05 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuoverà la sostituzione. Il Presidente e i residui mem-

bri del Consiglio, a quel punto, per sostituire i mancanti, chiameranno i Soci che nelle precedenti ultime votazioni abbiano ottenuto più voti e si siano posizionati nelle prime posizioni successive a quelle degli eletti. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora per qualsiasi motivo non si possa procedere in codesto modo, il Consiglio nella formazione residuale provvederà per cooptazione e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Articolo 13

13.01 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il proprio Presidente che sarà allo stesso tempo il Presidente della Associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tutela gli interessi dell'Associazione e gestisce le sue attività in accordo con le decisioni prese dai suoi organi e mantiene le relazioni con gli altri enti ed organizzazioni.

13.02 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) redigere e approvare annualmente il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- d) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Soci e alla perdita della qualifica di Socio;
- f) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) nominare, eventualmente, un direttore, determinandone le mansioni, i compiti, l'eventuale compenso e la durata dell'incarico.

13.03 Il Consiglio Direttivo può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

14.01 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di

propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizioni che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

14.02 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere eletto tra i presenti. Il Presidente nominerà un Segretario della riunione che provvederà alla verbalizzazione scritta della riunione stessa. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno anche fuori dalla sede dell'Associazione purché in Italia.

14.03 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14.04 Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per via telematica col supporto di idonea tecnologia sulle materie all'ordine del giorno a condizione che: a) sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione. Il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

15.01 Il primo Presidente dell'Associazione è nominato nell'Atto Costitutivo e rimane in carica sino al termine del mandato di Consigliere. Successivamente, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica sino al termine di mandato di Consigliere e può essere rinominato.

15.02 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dallo stesso Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

15.03 Il Presidente può delegare singoli compiti, entro i limiti di quelli ad esso conferiti, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

EVENTUALI ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI

Articolo 16

16.01 L'Assemblea, quando lo ritenga opportuno o necessario o sia prescritto legislativamente, può nominare un Organo di

Controllo.

16.02 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea. Se collegiale è composto da tre membri effettivi.

16.03 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

16.04 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.05 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Associazione. Nei casi previsti dalla legge esercita inoltre la Revisione Legale dei Conti.

16.06 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività dell'Associazione o su determinate operazioni.

16.07 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

16.08 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

16.09 Il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o necessario può nominare un Comitato Consultivo Scientifico stabilendone una durata e chiamare a farne parte personalità della cultura e della fede. Al Comitato Consultivo Scientifico potranno essere chiesti pareri che saranno tenuti presenti dagli organi dell'Associazione ma non saranno obbligatori o vincolanti.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

17.01 Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell'atto costitutivo.

17.02 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni del presente Statuto e delle norme di legge sostanzial-

li e fiscali ai fini del mantenimento della natura non speculativa e non lucrativa della Associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Articolo 18

18.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.02 Entro quattro mesi o in presenza di particolari problemi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. Il primo esercizio finanziario avrà scadenza al 31 dicembre 2023.

18.03 I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio. In nessun caso potranno essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli Amministratori, dei Soci salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Articolo 19

19.01 L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione quando non disposti in forza di legge, possono avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci approvata con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di un altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

NORME FINALI

Articolo 20

20.01 Ricorrendo le necessarie condizioni, il Consiglio Direttivo avrà il potere di presentare la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

20.02 Al Presidente pro tempore dell'Associazione è conferito anche il potere di integrare codesto Statuto con il richiamo all'osservanza di norme tributarie che comportino agevolazioni o trattamenti agevolati sotto il profilo tributario senza che questo debba importare alcuna modifica del presente testo di Statuto.

20.03 Le disposizioni di attuazione di questo Statuto possono essere rinviate alla statuizione speciale di Regolamenti da predisporre dal Consiglio Direttivo e da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

20.04 Quanto non disciplinato da codesto Statuto sarà regolato dalle pertinenti previsioni normative del diritto italiano.

F.to Claudio Anzagli

-----Marco Finco

-----Giulio Luporini

-----Paolo Leo Rinaldo Pontello
-----Paolo De Carli
-----Gianni Bianchi
-----Federico Cornaggia - sigillo

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale da originale redatto su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, *"sostituisce quella dell'originale"*.

Meda, 26 (ventisei) gennaio 2023 (duemilaventitre)
(file firmato digitalmente dal notaio Federico Cornaggia).